



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 - CAP 10032 - CF 82501690018 PI 02249880010 - Tel 0119138093 Fax 0119139962 -E-mail politiche,culturali@comune.brandizzo.to.it

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO C.LE

**Costituito da Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano"
e Campo sportivo "Alex Costigliola"**

(Cup.F69J21002080004 -

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 25.02.2021)

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	2
ART. 2 - FINALITÀ	2
ART. 3 - CONSISTENZA E DESCRIZIONE DEL CENTRO SPORTIVO	2
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE	3
ART. 6 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	4
ART. 7 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO E OBIETTIVI GENERALI	4
ART. 8 - GESTIONE BAR	5
ART. 9 - ORARIO PALAZZETTO DELLO SPORT	6
ART.10 - UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.....	6
ART.11 - CONSEGNA IMPIANTI ED INIZIO ATTIVITÀ	7
ART.12 - ACCESSO AGLI IMPIANTI	7
ART.13 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO	7
ART.14 - INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E TARIFFE CONCORDATE	8
ART.15 - ONERI DEL CONCESSIONARIO	8
ART.16 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE	10
ART.17 - CONTRIBUTI	10
ART.18 - GESTIONE ECONOMICA	10
ART.19 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO DI GESTIONE	11
ART.20 - COMMISSIONE DI GESTIONE	11
ART.21 - CONTROLLI SULL'USO E SULLA GESTIONE (Referente Servizio)	11
ART.22 - INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'IMPIANTO	12
ART.23 - PUBBLICITÀ	12
ART.24 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE	13
ART.25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART.26 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE	13
ART.27 - SICUREZZA	13
ART.28 - SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO	13
ART.29 - GARANZIA DEFINITIVA	14
ART.30 - PENALITÀ, INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE	14
ART.31 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO	15
ART.32 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA	15
ART.33 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE	15
ART.34 - CONTROVERSIE	15
ART.35 - TRATTAMENTO DATI	15
ART.36 - SPESE DI REGISTRAZIONE.	16
ART.37 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	16

ALLEGATI:

Allegato 1) Prospetto finanziario di previsione

Planimetrie: A-B-C-D-E

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del Centro Sportivo di Brandizzo, costituito dai seguenti impianti: Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano" via Malonetto 67 e l'attiguo Campo Sportivo "Alex Costigliola" via Di Nanni 14/20, e di tutte le attrezzature installate in detti impianti.

Inoltre si precisa che verrà richiesto un servizio aggiuntivo di apertura e chiusura della vicina palestra della scuola primaria "Don Milani" ai sensi del successivo art.10 del presente capitolato.

Il Centro sportivo di proprietà comunale, oggetto della convenzione, sarà affidato secondo le modalità e condizioni stabilite nei successivi articoli. Il Comune di Brandizzo sarà denominato in seguito concedente e la ditta aggiudicataria, sarà denominata concessionario.

L'Impianto in oggetto viene classificato con rilevanza economica anche se solo potenziale.

ART. 2 - FINALITÀ

Con il presente capitolato d'appalto l'Amministrazione Comunale di Brandizzo intende realizzare una gestione del Centro Sportivo Comunale con le seguenti finalità, considerate di interesse pubblico e di carattere generale:

- 2.1) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative ed in particolare delle attività motorie, consentite nell'impianto oggetto della concessione;
- 2.2) Ottenere una conduzione economica che miri, il più possibile, allo sviluppo autofinanziato dell'impianto e ad una gestione economica che riduca l'onere finanziario a carico del Comune;
- 2.3) Dare attuazione all'art. 8 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale ed extra-comunale più prossimo;
- 2.4) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni di Brandizzo;
- 2.5) Il Concessionario dovrà operare senza finalità lucrative e condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, operando sulla base di un programma di gestione concordato con la Civica Amministrazione;
- 2.6) La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione C.le.

ART. 3 - CONSISTENZA E DESCRIZIONE DEL CENTRO SPORTIVO

La gestione è relativa al Centro Sportivo in oggetto e si estende quindi alle strutture murarie, impianti tecnologici, attrezzi ed accessori in dotazione, di cui verrà redatto apposito inventario alla consegna degli impianti, da sottoscrivere tra le parti.

Come indicato al precedente Art.1) il Centro Sportivo di Brandizzo è costituito dagli impianti: Palazzetto dello Sport e Campo Sportivo, qui di seguito schematicamente indicati:

- 3.1) Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano" (via Malonetto 67) composto dai seguenti locali:

3.1.1) Piano terreno – Planimetria (Allegato "A"):

- 3.1.1.1) Sala palestra grande
- 3.1.1.2) Palestra pre-atletismo
- 3.1.1.3) Palestra (ex vano tecnico)
- 3.1.1.4) Atrio
- 3.1.1.5/6) Saletta reception e ufficio
- 3.1.1.7) Vano tecnico Deposito (sotto tribuna)
- 3.1.1.8) N. 2 spogliatoi atleti e relativi servizi
- 3.1.1.9) Spogliatoio istruttore/arbitri e relativi servizi
- 3.1.1.10) Spogliatoio personale e relativi servizi
- 3.1.1.11) Sala pronto soccorso e relativi servizi
- 3.1.1.12) Servizi igienici per il pubblico (al primo piano)
- 3.1.1.13) Servizio igienico per disabili
- 3.1.1.14) Alloggio custode
- 3.1.1.16) Gradinate per circa numero 320 spettatori

3.1.2) Piano primo – Planimetria (Allegato "B"):

- 3.1.2.17) Locale bar
- 3.1.3) Area esterna – Planimetria (Allegato “C”):
 - 3.1.3.1) Perimetro esterno Palazzetto
 - 3.1.3.2) Biglietteria
 - 3.1.3.3) Parcheggio pubblico.
- 3.2) Campo Sportivo Comunale “Alex Costigliola” (via Di Nanni 14/20) è composto dai seguenti spazi e locali:
 - 3.2.1) Planimetria Generale (Allegato “D”):
 - 3.2.1.1) Spogliatoi campo calcio (Nello stesso edificio Palazzetto)
 - 3.2.1.2) Campo calcio principale
 - 3.2.1.3) Tribuna campo calcio
 - 3.2.1.4) Campo a 5 in sintetico
 - 3.2.1.5) Impianto sportivo (da realizzare)
 - 3.2.1.6) Biglietteria campo calcio
 - 3.2.1.7) Campo per allenamenti
 - 3.2.1.8) Biglietteria palazzetto
 - 3.2.1.9) Centrale termica palazzetto
 - 3.2.1.10) PA - Parcheggio atleti
 - 3.2.1.11) P - Parcheggio pubblico
 - 3.2.1.12) PH - Parcheggio disabili
 - 3.2.2) Locali sotto Tribuna (Allegato “E”):

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 4.1) **La durata della concessione viene determinata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.**
- 4.2) Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo art. 22, la durata potrà essere prolungata fino ad un massimo di complessivi **anni 15 (quindici = 5+10)** sempre con decorrenza dalla firma della presente convenzione, secondo quanto indicato all'art.168 comma 2 (*Durata delle concessioni*) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
 - 4.2.1) Si precisa che la scansione annuale per il recupero delle somme investite (Iva esclusa) negli interventi migliorativi del Centro sportivo in oggetto seguirà il presente schema:

– per investimenti superiori a €.	15.000,00	fino a €.	35.000,00	1 anno in più
– per investimenti superiori a €.	35.000,00	fino a €.	70.000,00	2 anni in più
– per investimenti superiori a €.	70.000,00	fino a €.	105.000,00	3 anni in più
– per investimenti superiori a €.	105.000,00	fino a €.	140.000,00	4 anni in più
– per investimenti superiori a €.	140.000,00	fino a €.	175.000,00	5 anni in più
– per investimenti superiori a €.	175.000,00	fino a €.	210.000,00	6 anni in più
– per investimenti superiori a €.	210.000,00	fino a €.	245.000,00	7 anni in più
– per investimenti superiori a €.	245.000,00	fino a €.	280.000,00	8 anni in più
– per investimenti superiori a €.	280.000,00	fino a €.	315.000,00	9 anni in più
– per investimenti superiori a €.	315.000,00			10 anni in più
- 4.3) Al termine della concessione, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo di anni 1, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione; Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Valore della concessione prevista per un complessivo massimo di anni 16 (5 + 10 +1 ev. proroga) è pari ad **€.168.000,00** IVA esclusa. Tale importo è stato determinato in base al Prospetto Finanziario di previsione (Allegato 1 al presente capitolato).
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

ART. 6 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

6.1) DECADENZA

Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- 6.1.1) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- 6.1.2) Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- 6.1.3) Cessione della gestione;
- 6.1.4) Reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- 6.1.5) Accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili, i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione di cui al successivo art.19;
- 6.1.6) Mancata presentazione della polizza di cui all'art. 26;

6.2) REVOCA

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- 6.2.1) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- 6.2.2) Per gravi motivi di ordine pubblico;
- 6.2.3) Per venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" come indicato al precedente art.2 Finalità.

6.3) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- 6.3.1) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- 6.3.2) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- 6.3.3) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- 6.3.4) Rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- 6.3.5) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- 6.3.6) Gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- 6.3.7) Chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 20 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- 6.3.8) Ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

6.4) RECESSO UNILATERALE

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

6.5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Infine in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione C.le avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 C.C. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione C.le di compensare l'eventuale credito della concessionaria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono escluse cause di forza maggiore dimostrate cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 7 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO E OBIETTIVI GENERALI

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare tutto l'impianto in modo corretto, con diligenza e buon senso.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza ed di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.

La concessione della gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio consono all'attuale realtà cittadina e deve tenere conto della tipologia dell'impianto per una proficua programmazione dell'attività.

Per quanto sopra il concessionario è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed eseguire, di comune accordo con l'Assessorato allo Sport, la più ampia programmazione per tutte le attività da svolgere nelle strutture assegnate.

UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE:

Il Palazzetto dello Sport, nell'orario dalle 8 alle 12 nei giorni da lunedì al sabato compreso, potrà essere utilizzato dalle scuole e dai gruppi sportivi scolastici per le attività programmate, per un massimo di 60 ore annuali, in base agli accordi di utilizzo concordati con l'Amministrazione Comunale di Brandizzo. Il concessionario, dovrà garantire che l'impianto possa essere utilizzato dalle scuole in condizioni di efficienza e senza oneri per il Comune.

UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE:

Il Comune in accordo con il Concessionario, che dovrà mettere a disposizione le attrezzature occorrenti, potrà organizzare, promuovere o patrocinare annualmente, n.10 manifestazioni di cui:

- 5 a carattere completamente gratuito
- 5 con tariffa ridotta del 50% (Le tariffe andranno concordate secondo quanto disposto dai successivi artt.14 e 20);

Si precisa che le manifestazioni/eventi di cui al presente articolo, dovranno prevedere un impegno dell'impianto di max 48 ore, comprendente: la mezza giornata precedente l'evento per la preparazione, l'intera giornata della manifestazione e una mezza giornata successiva per l'eventuale smontaggio.

ART. 8 - GESTIONE BAR

- 8.1) L'attività di somministrazione alimenti e bevande potrà essere svolta dall'associazione concessionaria nei seguenti locali:
 - Palazzetto dello sport: Spazio bar individuato nella zona 17 planimetria allegato "B"
 - Campo Sportivo: Locali sotto la tribuna, planimetria allegato "E".
- 8.2) Per svolgere detta attività di somministrazione alimenti e bevande il concessionario dovrà essere in possesso della regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente SUAP Comunale ai sensi della L.R. n.38/2006 e s.m.i. e della notifica del Reg. CE 852/2004 e s.m.i.
- 8.3) L'attività di somministrazione e la validità delle autorizzazioni sono vincolate alla durata della concessione, salvo eventuale disdetta anticipata da effettuarsi nei termini di legge al SUAP C.le.
- 8.4) L'attività di somministrazione deve essere destinata ai soli fruitori dell'impianto sportivo ed è vincolata al funzionamento del complesso sportivo nello svolgimento delle attività cui esso è destinato.
- 8.5) Tale servizio potrà essere assicurato anche con ricorso a forme di subappalto, e l'orario di funzionamento seguirà le ore di apertura e chiusura del centro sportivo.
- 8.6) Al termine della concessione la gestione del servizio bar non costituisce titolo per continuare tale servizio, né per sub-ingresso di terzi, né per indennizzo o pretesa alcuna.
- 8.7) Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'arredamento dei locali bar, previa approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione comunale e ad ogni altra spesa, imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio.
- 8.8) Ogni modifica, di qualsiasi genere, alla struttura dei locali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
- 8.9) Il concessionario si obbliga, altresì, a garantire la massima pulizia, igiene e decoro dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti.
- 8.10) La manutenzione dei locali di somministrazione alimenti e bevande è posta a carico del concessionario.

- 8.11) Il Comune si riserva il diritto di chiedere, nel corso della concessione, l'esecuzione delle opere indispensabili per la buona conservazione dei locali ed il buon andamento del servizio.
- 8.12) È fatto obbligo al concessionario di consentire ai funzionari ed agli agenti comunali di effettuare tutti i necessari accertamenti e controlli nei locali.
- 8.13) Infine nella gestione del Bar sarà fatto divieto :
- somministrare ai minori di 18 anni liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
 - l'installazione di apparecchi di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) e la vendita di biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere;
 - esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro della struttura.

ART. 9 - ORARIO PALAZZETTO DELLO SPORT

L'utilizzo dell'impianto avverrà dal lunedì al sabato con il seguente orario di massima:

- dalle ore 8 alle ore 24 per l'attività promossa dal Concessionario e per l'attività delle società sportive, associazioni, circoli ecc.

Nelle giornate festive l'impianto sarà utilizzato per le manifestazioni promosse dallo stesso Concessionario o da altre Associazioni o Enti che ne abbiano fatto richiesta al medesimo Concessionario.

Nell'ambito dell'orario di massima su indicato, sarà facoltà dell'affidatario stabilire e comunicare un orario di utilizzo più particolareggiato delle varie attività previste.

Compete al concessionario la responsabilità di assicurare il rispetto, negli orari di apertura, delle prescrizioni di legge e di conseguenza delle disposizioni determinate dalla competente commissione di vigilanza in ordine alla categoria ed agibilità dell'impianto.

ART.10 - UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

- 10.1) La palestra in oggetto è collocata nell'edificio scolastico prospiciente il Palazzetto dello sport, pertanto il suo principale utilizzo rimarrà vincolato ai fini scolastici; Il presente articolo ne regola in maniera specifica, l'utilizzo negli orari extra-scolastica, secondo i punti di seguito elencati; La gestione della palestra è limitata ai seguenti locali: a) sala palestra - b) spogliatoi;
- 10.2) Sarà facoltà del Comune attivare detto servizio, in base alle richieste delle associazioni di Brandizzo che non potranno essere soddisfatte dalla normale programmazione dell'attiguo Palazzetto dello sport;
- 10.3) Oneri a carico del Comune:
- 10.3.1) prenotazione e riscossione delle tariffe mensili per l'affitto della palestra alle società sportive di Brandizzo autorizzate;
 - 10.3.2) comunicazione del calendario e dell'orario di apertura e chiusura della palestra;
 - 10.3.3) consegna all'incaricato/i di tutte le chiavi necessarie all'apertura della palestra e degli spogliatoi;
 - 10.3.4) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
 - 10.3.5) consumi energetici;
- 10.4) Oneri a carico della società di gestione:
- 10.4.1) apertura e chiusura della palestra, secondo gli orari ed il calendario indicati dal competente ufficio comunale;
 - 10.4.2) **nel corso della chiusura serale giornaliera, pulizia della polvere della palestra e degli spogliatoi, con strumentazione adeguata**, in particolare riordino di evidenti situazioni di sporcizia o disordine, controllo di eventuali danni arrecati alle attrezzature con segnalazione via mail all'ufficio Sport del Comune, nonché dei responsabili se identificati;
 - 10.4.3) **pulizia settimanale specifica, con lavaggio in giornata da concordare, degli spogliatoi e della palestra;**
 - 10.4.4) tutto il materiale necessario per la pulizia;

- 10.4.5) individuare una o più persone responsabili, a cui affidare i servizi in oggetto; i nominativi dovranno essere comunicati al competente ufficio sport del Comune, compresi gli eventuali sostituti in caso di assenze prolungate; a queste persone verranno affidate, e ne saranno responsabili, le chiavi di apertura dell'impianto, che non dovranno, salvo autorizzazione, né essere duplicate né consegnate alle associazioni affittuarie;
- 10.4.6) Le fasce orarie di possibile utilizzo dell'impianto saranno le seguenti:
- da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 23, con possibile uscita entro le 23,30;
 - sabato e domenica: solo in casi straordinari e concordati.
- Tale orario potrà essere modificato su richiesta delle autorità scolastiche, a cui andrà comunque la priorità su qualsiasi altra attività sportiva;
- 10.5) La prenotazione delle ore di utilizzo della palestra potrà essere effettuata solo dal competente ufficio C.le, salvo casi formalmente autorizzati dal concedente e purché sempre per usi di carattere sportivo, ricreativo e sociale; la palestra non potrà in alcun modo essere affittata e concessa per partite di calcetto;
- 10.6) Pagamento al gestore per il servizio:
- Alla fine di ogni mese il Comune provvederà al pagamento del servizio, su presentazione di apposita fattura da parte della Società concessionaria, secondo la seguente tariffa: €18,00 + IVA, per ogni giorno di utilizzo della palestra; (Detta tariffa potrà essere oggetto di revisione dopo i primi 5 anni di affidamento).**

ART. 11 - CONSEGNA IMPIANTI ED INIZIO ATTIVITÀ

Con la firma della convenzione la concessionaria dovrà dichiarare di aver preso ampia visione delle condizioni delle strutture e degli impianti e di accettare la consegna dei medesimi.

Alla consegna sarà redatto da parte della civica Amministrazione, un apposito verbale di consegna, nel quale sarà riportato ogni dato tecnico interessante il funzionamento.

ART. 12 - ACCESSO AGLI IMPIANTI

Ai soggetti portatori di handicap, purché segnalati dall'ASL competente e loro accompagnatori, saranno riservate le speciali facilitazioni di accesso dell'impianto e di partecipazione alle attività che saranno previste in accordo con l'ASL e il concedente.

Nel caso di handicap per il quale è indispensabile la presenza dell'accompagnatore, sarà quest'ultimo responsabile dell'incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell'impianto del personale addetto.

Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il concessionario dovrà espletare le adempienze SIAE secondo la normativa di legge.

ART. 13 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

La forma di affidamento della gestione di cui alla presente concessione risponde alla volontà del concedente di attuare il principio della partecipazione all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura, potrà costituire una parte di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il concessionario in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..
Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

ART. 14 - INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E TARIFFE CONCORDATE

I proventi derivanti da tutte le attività programmate dal concessionario in orario di apertura, saranno introitati dal concessionario stesso, così come sono di competenza del medesimo i proventi derivanti dalla gestione del bar.

Le tariffe generali inerenti l'utilizzo del Centro Sportivo, nonché quelle agevolate per società e associazioni operanti sul territorio ed iscritte all'Albo comunale, per particolari categorie di cittadini e per attività sportive giovanili di base, verranno concordate annualmente tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario, tramite la commissione di gestione di cui al successivo art.20.

ART. 15 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con la firma del contratto compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sull'associazione concessionaria, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dal concedente nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione. La gestione dell'impianto, dovrà essere svolta dall'associazione concessionaria con propri capitali e propria struttura tecnico- operativa e comporterà quindi in specifico l'assunzione dei seguenti oneri:

- 15.1) Manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne:
 - 15.1.1) Riparazione e/o rifacimento di tinteggiature INTERNE là dove le pareti siano state macchiate o segnate o graffiate o, comunque, danneggiate indipendentemente dall'usura del tempo;
 - 15.1.2) Riparazione o sostituzione, se danneggiate, di parti accessorie di infissi e serrature interne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - 15.1.3) Riparazione e/o sostituzione, se danneggiate a causa del maldestro uso o da azioni vandaliche, di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione, vetri;
 - 15.1.4) Riparazione e/o manutenzione della superficie INTERNE dei campi da gioco, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, ecc.) presenti nell'impianto e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;
 - 15.1.5) Manutenzione e/o riparazione della superficie erbosa ESTERNA dei campi da gioco, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, impianto elettrico e di illuminazione esterno ecc.) presenti nell'impianto e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;
 - 15.1.6) Sistemazione e cura periodica del verde e delle essenze arboree di pertinenza dell'impianto, oltre al taglio dell'erba di tutti i campi e relativa annaffiatura periodica, nel periodo estivo giornaliera;
 - 15.1.7) Manutenzione e/o riparazione del Campo a 5 in sintetico ESTERNO, compresa la sanificazione periodica prevista dalla Lega nazionale Dilettanti della F.I.G.C.;
 - 15.1.8) Manutenzione periodica e riparazione di tutto l'impianto di illuminazione esterno e dell'impianto elettrico in genere di tutti i locali concessi in concessione;
 - 15.1.9) Oneri derivanti dallo sgombero della neve all'interno del perimetro di propria competenza;
- 15.2) Esecuzioni delle opere di straordinaria manutenzione, di norma a carico del concedente come da successivo art.16, nel caso si rendessero necessarie, non a causa della vetustà, ma della negligenza nell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie;

- 15.3) Custodia con presenza di propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto;
- 15.4) Pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine dell'attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell'inizio delle attività sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli attrezzi durante le partite o gli allenamenti, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività che si susseguono nell'arco della giornata;
- 15.5) Pulizia dell'intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al reperimento ed all'uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, ecc);
- 15.6) Apertura e chiusura dell'impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari concordati con il concedente;
- 15.7) Alla gestione della palestra scolastica della sc. primaria Don Milani, secondo quanto indicato al precedente art.10;
- 15.8) Pagamento delle bollette di gas metano, energia elettrica, telefono, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti. La Concessionaria dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti;
- 15.9) Spese per polizze assicurative: **Responsabilità Civile, Furto e Incendio per tutte le attività effettuate nell'impianto**, come indicato al successivo art.26;
- 15.10) Provvedere alla nomina di un referente del servizio, come indicato al successivo art.21;
- 15.11) Provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria della **CENTRALE TERMICA** del palazzetto dello sport, per cui il Concessionario dovrà garantire la conduzione tramite ditta specializzata, **provvedendo alla nomina del Terzo responsabile**, secondo le vigenti leggi in materia;
- 15.12) Provvedere alla conduzione e manutenzione e/o riparazione periodica dell'impianto di riscaldamento indipendente dei locali sotto tribuna del campo sportivo;
- 15.13) Spese per il materiale di cancelleria, tessere, biglietti ingresso oltre al versamento dei diritti SIAE (D.P.R. 640/72 e D.P.R. 633/72) previsti;
- 15.14) Spese per la pubblicità;
- 15.15) Spese contrattuali;
- 15.16) A dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione dell'impianto in oggetto e dei servizi annessi (bar, manifestazioni, spettacoli sportivi); come già scritto, resta inteso che alla risoluzione della convenzione, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadano automaticamente e si intendono acquisite dal concedente, che ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura;
- 15.17) Alla tenuta delle scritture contabili come previsto dal successivo art.18;
- 15.18) Alla presentazione al concedente, all'inizio e al termine di ogni stagione sportiva, dei bilanci di previsione e consuntivo relativi alla gestione dell'intero impianto con allegata relazione di previsione e consuntiva, come previsto dal successivo art.19;
- 15.19) A concordare con l'Amministrazione C.le, attraverso l'apposita Commissione (art.20) in sede di presentazione del bilancio preventivo, il tariffario generale e quello agevolato prima dell'apertura di ogni stagione sportiva;
- 15.20) Al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a:
 - affluenza di utenti consentita
 - affluenza di pubblico consentita
 - rapporto con terzi
 - rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza;
- 15.21) Esercitare direttamente la gestione complessiva assunta, essendo vietato il subappalto fatta eccezione per i servizi previsti al successivo art. 28;
- 15.22) Concessioni utilizzo gratuito, come previsto nel precedente art.7:
 - a gruppi sportivi scolastici per un massimo di 60 ore annuali
 - al Comune di Brandizzo per 5+5 manifestazioni promosse dallo stesso;
- 15.23) a non installare in tutto l'impianto sportivo "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo, come indicato al precedente art.8;
- 15.24) Individuare, nell'area destinata al pubblico, uno spazio riservato ai portatori di handicap, che potranno accedere con un accompagnatore a tutte le manifestazioni sportive.

ART. 16 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Concessionario, da utenti o da terzi stessi o causati da utenti e/o terzi.

ART. 17 - CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'assegnazione di contributi al concessionario nei seguenti casi:

- 17.1) Per coprire l'eventuale disavanzo delle spese di gestione del Centro sportivo oggetto della concessione, **per un massimo complessivo pari ad € 10.500,00 a stagione sportiva** (meno ev. ritenuta acconto art.28 c.2, Dpr.n.600/1973) e si specifica che detto contributo di gestione:
- 17.1.1) E' stato stabilito in base al prospetto finanziario di previsione, indicato all'allegato1) al presente capitolato;
- 17.1.2) **Sarà posto a base di gara nell'offerta economica;**
- 17.1.3) Potrà essere erogato solo in caso di disavanzo certificato dal bilancio consuntivo e, in ogni caso, non potrà mai superare l'eventuale quota del disavanzo; L'erogazione di questo contributo economico di gestione avverrà a conclusione di ogni stagione sportiva, solo su richiesta del concessionario, dopo che quest'ultimo avrà presentato il bilancio consuntivo, quale rendiconto economico di fine stagione, secondo quanto previsto dai successivi artt. 18 e 19; È facoltà del concessionario presentare un rendiconto economico semestrale, richiedendo l'erogazione di un acconto sul contributo di gestione, che però non potrà essere superiore al 50% della somma totale prevista,
- 17.2) A seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva. Tali progetti dovranno essere concordati tra il concessionario e Amministrazione C.le;

ART. 18 - GESTIONE ECONOMICA

La particolare forma di concessione per la gestione del Centro Sportivo C.le (Palazzetto dello Sport e Campo sportivo) impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma associativa del concessionario, lo stesso deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, secondo la forma di bilancio sotto indicata, al fine di permettere, al termine di ogni anno, la verifica dei costi di gestione.

SCHEMA DI BILANCIO

a) ENTRATE

- Affitto Palazzetto dello Sport
 - palestra polivalente
 - palestrine per allenamenti o corsi
 - manifestazioni
- Affitto campi da gioco esterni
- Vendita biglietti ingresso, partite o manifestazioni
- Rimborso Comune per gestione palestra scuola primaria "Don Milani"
- Introiti Bar e distributori
- Introiti vendita spazi pubblicitari
- Tesseramento soci
- Altre attività promosse dal concessionario
- Altre eventuali entrate

b) USCITE

- Spese Personale impiegato nell'impianto (Palazzetto e Campo sportivo) per:
 - Pulizia/Custodia
 - Gestione
 - Promozione sportiva
- Consumi utenze

- metano
- acqua
- energia elettrica
- Spese per acquisto materiale per Bar e Distributori
- Spese tecniche
 - Assicurazioni: RC. Incendio
 - Siae biglietti e manifestazioni
 - Raccolta Rifiuti
 - Manutenzioni ordinaria
 - Manutenzioni campi esterni
 - Gestione centrale termica

Ogni movimento contabile di cui al comma precedente, deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata. Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.

ART. 19 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO DI GESTIONE

19.1) All'inizio di ogni stagione sportiva (agosto/settembre) il concessionario dovrà presentare un puntuale bilancio di previsione secondo lo schema riportato al precedente art. 18, **con allegato tariffario da applicare all'utenza, opportunamente concordato con l'Amministrazione C.le (precedente art. 14);**

Il bilancio di previsione dovrà essere firmato dal Legale rappresentante del Concessionario, che ne risponderà ad ogni effetto di legge e potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa sugli obiettivi perseguiti dall'associazione nella nuova stagione;

19.2) Conseguentemente al termine di ogni stagione sportiva (settembre/agosto), comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il concessionario presenterà al concedente il bilancio consuntivo della stagione, sempre come da schema riportato al precedente art. 18. Detto bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente per i successivi anni di funzionamento dell'impianto. Infine anche il bilancio consuntivo dovrà essere firmato dal Legale rappresentante del Concessionario, che ne risponderà ad ogni effetto di legge.

ART. 20 - COMMISSIONE DI GESTIONE

Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra concedente e società concessionaria e verificare gli adempimenti previsti dal presente capitolato, viene istituita una commissione di gestione, di cui faranno parte :

- il Sindaco o suo delegato (Presidente)
- n. 1 Responsabile del Servizio del settore competente
- n. 2 rappresentanti la società concessionaria.

Alla commissione compete, tra l'altro, l'esame, la verifica degli adempimenti e dei bilanci di previsione e consuntivo, la determinazione delle tariffe come previsto dal precedente art. 14, oltre ad eventuali controversie derivanti dall'applicazione della convenzione.

ART. 21 - CONTROLLI SULL'USO E SULLA GESTIONE (Referente Servizio)

Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali dell'associazione, nonché tempestivamente ogni variazione delle medesime.

La responsabilità della concessione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal Concessionario, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

Gli impianti, al termine della gestione, dovranno essere riconsegnati al Concedente in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del Concessionario.

Il Concedente si riserva di effettuare controlli attraverso i propri uffici, sullo stato d'uso e di gestione degli impianti e qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché mancanza di funzionalità gestionale, la concessionaria verrà invitata ad ottemperare a quanto richiesto formalmente dal Concedente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il Concedente revocherà il diritto di gestione oggetto della presente convenzione, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo al Concessionario.

Il Concessionario potrà rivalersi sulla società o associazioni sportive o gruppi spontanei di cittadini che svolgono attività nel complesso sportivo, qualora siano responsabili dei fatti e/o azioni di cui sopra.

ART. 22 - INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, previa comunicazione e assenso dell'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature mobili che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

In fase di gara verranno opportunamente valutate proposte migliorative dell'Impianto sia mobili che strutturali.

L'Amministrazione C.le, in caso di proposte migliorative particolarmente consistenti, con spese da parte del Concessionario valutabile superiore ad € 15.000,00, si riserva la possibilità di procedere ad un prolungamento fino ad un massimo di anni 10, come previsto al precedente art. 4.

A scopo esemplificativo l'Amministrazione C.le indica alcune opere migliorative, giudicate prioritarie per l'efficientamento del centro sportivo in oggetto (si specifica che tutte le somme qui indicate sono da considerare più Iva):

- **Rifacimento campo sportivo da calcio principale con superficie in erba sintetica:**
per un investimento max di € 320.000,00;
- **Realizzazione nuovo impianto sportivo in area 5, planimetria allegato D:**
per un investimento max di € 80.000,00;
- **Rifacimento bagni spogliatoi:**
per un investimento max di € 40.000,00;
- **Installazione impianto fotovoltaico per produzione energia elettrica:**
per un investimento max di € 40.000,00;
- **Installazione impianto solare termico per produzione acqua calda sanitaria:**
per un investimento max di € 40.000,00;
- **Sostituzione lampade illuminazione di tutto il Centro sportivo con lampade Led.**
per un investimento max di € 20.000,00;

Inoltre nel corso di validità della convenzione il Concessionario potrà proporre e realizzare, sempre a proprie spese e se autorizzate dal Concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Tali interventi saranno a carico del Concessionario senza alcun diritto di rimborso.

Il Concessionario si impegna altresì a passare, alla scadenza dell'appalto, la proprietà di ogni opera fissa di addizione agli impianti e al patrimonio del Concedente, con effetto dalla data del relativo verbale di riconsegna.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dalla concessionaria dovessero richiedere prove di usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese della stessa.

ART. 23 - PUBBLICITÀ

È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del perimetro del Centro sportivo, sia internamente al palazzetto dello sport che nei campi esterni, previo nulla osta dell'Amministrazione C.le per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

ART.24 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e non potranno essere sospese o abbandonate, fatte salve le ipotesi del periodo di ferie, del giorno di chiusura prestabilito, dei casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della concessione.

Il concessionario, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART.25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART.26 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza di R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi) - Furto - Incendio con primaria compagnia, avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), **per un massimale minimo unico di € 1.000.000,00 per sinistro**. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (**è ammesso il rinnovo annuale**).

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte, a pena di decadenza.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdetta dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART.27 - SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Infine il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

ART. 28 - SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario di sub-concedere o di cedere a terzi la gestione complessiva dell'impianto sportivo facente parte dell'appalto.

E' consentita il subappalto, secondo le modalità prevista dall'art. 105 (*Subappalto*) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. limitatamente ai seguenti servizi

- Gestione del servizio Bar di cui all' art.8;

- Conduzione centrale termica
- manutenzione edifici ed impianti interni ed esterni
- manutenzione arborea ed erbosa campi esterni
- pulizia interna locali
- Eventuale gestione nuovo impianto sportivo da realizzare (in zona punto 5 planim. D)

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 29 - GARANZIA DEFINITIVA

- 29.1) Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, costituirà una cauzione di € 16.800,00 pari al 10% dell'importo complessivo del valore della concessione, calcolato in relazione al periodo di affidamento della gestione al netto dell'IVA, ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 29.2) La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
- 29.3) La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- 29.3.1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- 29.3.2) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- 29.3.3) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva;
- 29.3.4) L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 29.3.5) In caso di R.T.I.:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
- 29.4) La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 29.5) **N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.**

ART. 30 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

- 30.1) Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente Convenzione si applicano, previa contestazione, le seguenti penali, salvo indicizzazione ISTAT annuale:
- 30.1.1) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 500,00;
- 30.1.2) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: € 500,00;

- 30.1.3) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: €.100,00 per singoli casi individuali e €.500,00 per singoli casi di società o associazioni.
- 30.2) In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 gg., l'Amministrazione C.le ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal Concessionario, fino all'ammontare della cauzione originaria, pena la decadenza dell'affidamento.

ART. 31 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 32 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente.

ART. 33 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

- 33.1) Alla scadenza della gestione, la concessionaria dovrà restituire la struttura con relativi impianti ed accessori d'uso in buono stato d'uso e funzionamento, ciò al fine dello svincolo della cauzione e per le eventuali azioni di rivalsa per inadempienze contrattuali.
- 33.2) L'atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un Funzionario Comunale e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale.
- 33.3) Quando, per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione della presente convenzione, si procederà come segue:
- 33.3.1) gli impianti di proprietà del concedente, saranno riconsegnati a questo in buono stato d'uso e di funzionamento;
- 33.3.2) le attrezzature di gestione ed i materiali di scorta, che per contro risulteranno di proprietà della concessionaria, saranno devoluti al concedente, se richiesti, al prezzo di stima industriale per le quote per cui non sia ancora stato effettuato l'ammortamento finanziario; tale stima verrà effettuata dalla commissione di gestione prevista al precedente art. 20.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario non dirimibile dalla commissione di gestione di cui al precedente art. 20, sarà competente il Foro di Torino.

Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il concedente presso il Palazzo Municipale, Via Torino 121 - Brandizzo;
- il concessionario presso la sede del Centro Sportivo Comunale, via Malonetto 67, Brandizzo.

ART. 35 - TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti devono essere trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di BRANDIZZO che la Ditta potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 011/9138093 Indirizzo PEC:

protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it.

Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Tel 0125.1899500 MAIL: dpo@isimply.it - pec: dpoisimply@pec.it.

Il trattamento viene effettuato con finalità di gestione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera F del Regolamento GRDP 2016/679.

I dati potranno essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. È fatto salvo il diritto di avvalersi del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

ART. 36 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Tutte le spese di registrazione, di bollo ed ogni altra spesa relativa e conseguente alla stipula della convenzione saranno a carico della concessionaria.

ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Brandizzo (Settore Politiche Educative e Culturali) ed il Concessionario si configura come Contratto di Concessione, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dalla presente Convenzione;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare parte III artt. da 164 a 169.
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia;
- dal Regolamento del Comune di Brandizzo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi C.li (approvato con deliberazione di C.C. n.25/2003)
- dal «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.